

*Dal 10 al 25-6-1970*



Prot. N. \_\_\_\_\_

Delib. N. 130

# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

## Deliberazione del Podestà

In Nome di S. M. VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia

### VERBALE di Atto del Podestà

OGGETTO:

Approvazione del  
regolamento di Po-  
lizia Rurale

L'anno millenovecento **trentaquattro XII**  
addì **trentuno** del mese di **Agosto**  
in Grammichele e nella sala del Municipio.

Il Sig. Comm. EMANUELE CONIGLIONE Podestà del  
Comune suddetto come da Regio Decreto  
assistito dal Segretario Comunale  
infrascritto, ha adottato la seguente deliberazione.

#### IL PODESTÀ

Ritenuto che per le nuove vigenti disposizioni di legge  
le norme contenute nel regolamento di polizia rurale in  
uso presso questo comune, non trovano più riscontro alle  
disposizioni suddette e che pertanto conviene compilare  
un nuovo regolamento

Delibera

Mandare approvato il seguente regolamento di Polizia Ru-  
rale-

#### TITOLO I°

Art 1) E' vietato il passaggio a piedi sui terreni seminati  
ed ovunque ne risulti danno al possessore, divieto esteso  
a qualsiasi fondo sul quale il proprietario ne avesse  
espressa la proibizione-

Art 2) Nel passare per i fondi altrui con animali, in seguito  
a diritto di servitù legittimamente acquistata o ad

Certifico io sottoscritto  
Messo Comunale di  
avere affisso il  
presente avviso all'albo

pretorio del Comune  
dal *10.6.* al *25.6.70*  
Grammichele, il *26.6.1970*

Il Messo Comunale

F. Torno  
*[Signature]*

ottentuto permesso, dovrà usarsi la massima cura affinché non vengano danneggiate le piante, le siepi ed altro inerenti ai fondi stessi-

Art 3) Chiunque transiti in territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per la strada, né deviare dalla medesima; dovrà inoltre custodire diligentemente il bestiame affinché non ne derivi danno-

Art 4) E' vietato di lasciare bestie al pascolo anche sui fondi propri senza il necessario numero di custodi adatti e capaci per età e intelligenza a meno che si tratti di fondi chiusi, od attigui all'abitazione rurale del possessore o conduttore dei fondi stessi-Comunque gli animali equini devono tenersi sempre con pastoi e legati con corda di canape-

Art 5) Durante il transito nelle campagne e strade esterne, il bestiame cavallino dovrà costantemente essere condotto a mano e convenientemente custodito-

Art 6) E' vietato ai custodi tanto all'entrata che al ritorno del pascolo di mettere insieme i rispettivi animali, dovendo invece ciascuna partita di animali transitare custodita per la strada dichiarata senza potersi fermare per qualsiasi ragione lungo la strada stessa, né nei luoghi adiacenti-

Art 7) Con speciale deliberazione del Podestà verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui beni privati soggetti a tale servitù-

Art 8) E' proibito lasciare bestie al pascolo di notte tempo nei fondi se questi non sono cinti da muro o da forti siepi o da altro ostacolo idoneo, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di sortire-

Art 9) E' proibito il pascolo dei suini attruppati-

Art 10) E' vietato il pascolo degli animali sulle strade, sia pubbliche che vicinali e lungo i fossi delle medesime, come altresì di lasciare comunicare le bestie cavalline, bovine e simili sul margine delle strade sistemate od aderenti alle siepi di difesa della proprietà-Comunque gli animali devono essere condotti permanentemente custoditi da persona capace di guidarli e giammai di minori di anni 14-

Art 11) Una mandra che pascola nel territorio migliorato, fino a 20 animali avrà un guardiano, oltrepassato questo numero ne avrà due e così di seguito, in modo che per ogni venti animali ve ne sia uno-Per le capre invece vi deve essere un guardiano per ogni dieci animali-

Art 12) E' obbligo espresso che per ogni dieci animali uno di essi porti attaccata al collo una campana od una sonagliera che possa sentirsi a distanza-Tale campana é prescritta anche per ogni gruppo di animali inferiore al detto numero e non sarà mai tenuta con paglia od altro mezzo che impedisca il suono-Per le capre si riduce al numero *due* la campana dev'essere di ottone e del diametro di centimetri dieci-

Art 13) E' vietato ai conduttori di animali di portare scure, falci e comunque strumenti taglienti, nonché bastoni lunghi o corti e grossi o nodosi in una delle estremità, bastando ad essi per regolare il bestiame, una verga interamente liscia, non maggiore di due centimetri di diametro-

Art 14) E' fatto obbligo ai tenitori di capre di farne denuncia agli effetti del R/D/14 Settembre 1931 N II75 sulla finanza locale-

Art 15) I mandriani, i pastori ed i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo comune, devono farne la domanda al Podestà ed ottenere analogo foglio d'autorizzazione nel quale saranno indicate, con precisione le strade da eseguirsi nello spostamento-

Art 16) Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) indicazione dei luoghi dove tengono o conducono al pascolo il bestiame

b) indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre

c) strade che s'intendono seguirle e luoghi di sosta della località di partenza a quella di arrivo-

d) Copie dei contratti di pascolo e permesso temporaneo ottenuto dal proprietario delle terre

Art 17) I proprietari o possessori dei fondi, in cui si sorprende animali vaganti o pascolanti nell'assenza di Agenti Municipali o di altri Agenti della forza pubblica, sono facoltati di sequestrare gli animali suddetti riferendone immediatamente al Podestà per il relativo provvedimento-

Art 18) Il foglio di autorizzazione di cui all'art II, restituito dal Podestà all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza, degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari-

Art 19) I mandriani, i pastori, ed i caprai che introducessero il loro bestiame nel comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione-In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in luoghi pubblici, né sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione-

Art 20) E' assolutamente vietato il transito degli ovini nel territorio del Comune dal tramonto al sorgere del sole, tranne nel periodo estivo, previo speciale autorizzazione del Podestà-

Art 21) Coloro che nel comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Podestà immediato avviso dell'arrivo delle medesime-

Art 22) Il Podestà, ove lo crede conveniente, può ordinare che le mandrie o greggi, tanto all'arrivo quanto in seguito, siano sottoposte a visita veterinaria per assicurarsi del perfetto stato sanitario degli animali

Art 23) Saranno senz'altro respinti quei mandriani pastori e caprai, che non fossero in grado di esibire tali prove e rimandati poi, in caso di soggiorno prolungato oltre una notte, salvo le pene portate dalle vigenti leggi di sanità allo scoprirsi di qualche malattia-

Art 24) I pastori e caprai dovranno per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi-

Art 25) Per quei pastori e caprai che non fossero domiciliati nel comune, in caso di ripetute contravvenzioni al presente regolamento, sarà provveduto per l'immediato loro escomio dal territorio comunale ai sensi dell'art 157 del T/U/ legge P/S/ G<sup>+</sup>ugno 1931 N 773-

Art 26) E' fatto espresso obbligo ai proprietari, che ospitano mandrie o greggi affette da morbo contagioso, di farne denuncia alla Autorità Comunale. Questo obbligo incombe anche ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre sono in dovere di tosto separare gli animali sani da quelli infetti o sospetti di malattia

Art 27) Accadendo la morte di un animale dovrà il proprietario, o detentore del medesimo, farne denuncia immediatamente all'autorità comunale a norma dell'art 18 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 20 Dicembre 1928 N 3258<sup>+</sup>

Art 28) Qualora l'animale sia morto per malattia diffusa contagiosa, o sospetta, se ne dovrà eseguire a spese del proprietario la distribuzione disposta dalla competente Autorità secondo le istruzioni ammesse al regolamento di polizia zoiatrica 10/5/1919 N 533-

Art 29) E' fatto obbligo ai detentori o conduttori di tori, aventi due o  
denti da adulto, quando sono presentati alle visite delle commissioni di  
approvazione per la monta, a dotare i medesimi animali di anello nasale a  
contenzione, in modo da non recare altrui nocumento o danno-

Art 30) E' vietato a chiunque di fare piantagioni sui fondi o spazi comunali

Art 31) Nessuno potrà intoppiare, alterare o variare in qualsiasi modo i canali  
che servono alla irrigazione, se non nei limiti dei propri diritti-Lo stesso  
dicasi dei cavi di scolo, i quali non si potranno divergere, ingombrare o ta-  
gliare per qualsiasi motivo-

Art 32) E' vietato a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva, dal suo  
naturale, o riversarla sulle strade o piazze-

Art 33) E' pure vietato di gettare nei pozzi, fontane od abbeveratoi di uso  
pubblico o domestico, sassi o materie atte a corrompere le acque-

Art 34) Oltre ai divieti e processi stabiliti dall'art. 55 e seguenti della  
legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici, nonché del R/D/ 8/12/1933 N 174  
per la tutela delle strade e per la circolazione, resta proibito di gettare  
sassi, terra od altre materie sulle strade o di porre impedimento al libe-  
ro uso delle stesse-

Art 35) E' proibito nelle strade comunali il transito ai veicoli carichi  
modo che resti impedito il transito ad altri veicoli-E' altresì proibito  
gettare sulle pubbliche strade i sassi che vengono raccolti sui fondi late-  
rali-

Art 36) Il transito sulle strade comunali deve essere fatto coi veicoli che  
abbiano la larghezza dei cerchioni delle ruote prescritta dai regolamenti  
dello stato e da quelli emanati dall'Amministrazione provinciale

Art 37) E' vietato scaricare sulle strade fasci di legna, strumenti rurali  
e qualunque materia atta ad ingombrarle-

Art 38) E' vietato il togliere i nidi e gli uccelli non di rapina, o distur-  
barli in qualsiasi modo nocivo alla loro moltiplicazione-

## T I T O L O . I I °

### Disposizioni relativi agli incendi

Art 39) Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osser-  
varsi le seguenti prescrizioni:

a) Gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torretti al di sopra del tetto-

b) è vietato dar fuoco alle stoppie, lasciare in aria globi accesi e simili da 1° Giugno fino al 15 Agosto-Lo abbruciamento delle stoppie nei mesi permessi, sarà fatto previa cautele per impedire il danno ai fondi limitrofi, non escluse le così dette stagliate di larghezza non inferiore a tre metri- L'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili nei magazzini e nei fienili ed altri cumoli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio-

Art 40) In caso d'incendio:

a) ogni cittadino è obbligato di avvertire immediatamente l'Autorità comunale, declinando le proprie generalità-Quando l'Ufficio Comunale fosse chiuso avvertirà il comando dei RR/CC o il Custode Municipale-La richiesta del suono delle campane a storno implica la richiesta della pompa comunale e, di conseguenza, l'obbligo nel richiedente di sostenere la spesa relativa in base a tariffa-

b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni-

c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, o serbatoi, né quello, dei propri utensili-atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addeetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione-

d) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle Autorità

Art 41) E' proibito accendere sia di notte che di giorno razzi ed altri fuochi o falò per le vie e piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai senza il permesso scritto dell'autorità di pubblica sicurezza osservate le disposizioni e prescrizioni della legge di P/S/

Art 42) L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purché la zona da abbruciare venga circonscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco-

Art 43) Nel mesi di Luglio, Agosto e Settembre è vietato fumare nei boschi fuori degli spazi e delle vie principali di comunicazione a fondo battuto-

T I T O L O III°

Art 44) Tutte le trascrizioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da leggi e regolamenti dello stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale-

Art 45) La vigilanza per la esecuzione di questo regolamento è affidata agli Agenti della Sicurezza Pubblica ed agli agenti comunali

Art 46) Il presente regolamento debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata-

Il Segretario

Giunta Provinciale Amministrativa  
di Catania

N. 2148 Div. 1


Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data del

IL PREFETTO

R. Prefettura di Catania

N. Div.

193



IL PREFETTO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PODESTA fir. **Coniglione**


Il Segretario fir. **Casabene**

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Li

5 Dicembre

Visto: IL PODESTA



1934 Anno

XIII

Il Segretario

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io infrascritto Segretario che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno di **2 settembre 1934** che **nessun** reclam pervenn a quest'Ufficio Amministrativo.

Li

5 Dicembre

1934 Anno

XIII

Il Segretario



R. Prefettura di Catania

N. Div.

li

1934

Visto: si approva

IL PREFETTO

Giunta Provinciale Amministrativa  
di Catania

N. **51498** Div. 2

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del

**9 Novembre 1934 XIII**

IL PREFETTO

**Tomaselli**